

LO SPORTELLO DEL CITTADINO

Iva, solo per via telematica la comunicazione annuale

Quali sono le istruzioni in merito alla comunicazione annuale Iva?

La Comunicazione annuale dati Iva deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo).

La Comunicazione annuale dati Iva, introdotta dall'art. 8-bis, D.P.R. n. 322/98, va presentata dai soggetti obbligati entro il 2.03.2015 (il 28 febbraio cade di sabato) esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11; le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati Iva approvate con il Provvedimento n. 4777 del 15.01.2015.

Il contribuente che predispone personalmente la comunicazione dati Iva può trasmetterla direttamente utilizzando: il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20; il servizio telematico Fisconline, se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste ma per un numero di soggetti non superiore a 20.

In base al Provv. Agenzia

Entrate 10.6.2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano l'invio telematico della Comunicazione Iva tramite i propri gestori incaricati, i quali possono anche nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini Iva (C.M. 25.6.2009, n. 30/E).

Nel caso di presentazione tramite intermediario abilitato (i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono individuati dall'art. 3 comma 3 D.P.R. 322/98), quest'ultimo secondo le disposizioni del D.P.R. n. 322/98 deve: rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

In tale riquadro, deve essere barrata la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, op-

pure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio; rilasciare al contribuente entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, (30 gg. dal 02.03.2015) l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione è prova per il contribuente di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati Iva e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

La Comunicazione Iva 2015, con la relativa documentazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata (pertanto, fino al 31.12.2019); conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO

In maternità non si può essere licenziate

Ho un bimbo di 14 mesi. L'azienda di cui sono l'unica dipendente è in difficoltà economiche e l'attività ha subito un blocco e da novembre non percepisco lo stipendio. Il titolare mi vuole licenziare perché non ho mansioni da svolgere, ma il consulente del lavoro dice che fino al compimento dei tre anni del mio bimbo non mi possono licenziare e sono io che devo dimettermi. Se mi dimettessi perderei l'Aspi?

Le confermo che vige il divieto di licenziamento nel periodo tutelato di maternità, tale periodo si estende da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio.

Tra i percettori dell'indennità di disoccupazione ASPI rientrano oltre a coloro che perdono involontariamente il lavoro anche i lavoratori padri che si dimettono durante tale periodo soggetto a tutela.

Le preciso che deve trattarsi di dimissioni volontarie la cui iniziativa deve partire dal lavoratore e non una risoluzione consensuale che può precludere il godimento dell'Aspi.

Fabio Ardu
consulente del lavoro

BANCHE

Più agevole trasferire il conto

Il Governo ha recentemente approvato alcune misure riguardo la portabilità dei conti correnti, quali?

E' stato varato un decreto legge 3/2015 Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio, che cambia per alcuni aspetti il rapporto tra banche e risparmiatori. Sarà possibile trasferire il conto corrente gratuitamente, e in tempi brevi da un istituto all'altro.

I risparmiatori potranno trasferire il proprio conto corrente da una banca all'altra "senza oneri o spese" a loro carico e le banche dovranno garantire la rapidità del trasferimento che dovrà avvenire entro 12 giorni, pena un rimborso proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

A rigor di norma il trasferimento gratuito e libero in ogni momento, di cui le banche devono informare il cliente si applicherà solo ai conti di pagamento (non per i conti con funzioni limitate - il conto corrente di appoggio alla carta di credito o il conto corrente di appoggio al mutuo, se usati solo per alimentare il pagamento degli acquisti con carta o della rata).

Sara Mazza
consulente finanziario

FISCO

Finalmente rimborsi più agevoli

Come funzionano i rimborsi Iva secondo le ultime modifiche?

Per effetto di tali modifiche: i rimborsi Iva di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia; basta esclusivamente la presentazione della dichiarazione o istanza trimestrale; i rimborsi Iva di importo superiore ad euro 15.000,00: 1. non necessitano della presentazione della garanzia per i contribuenti virtuosi, solo se sull'istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 2. necessitano della presentazione della garanzia per: a) contribuenti non virtuosi o c.d. contribuenti a rischio; b) contribuenti virtuosi che non pongono sull'istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; c) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it